

**REGOLAMENTO INTERNO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI
ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE SULLA VERIDICITÀ DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RESE DAI
PRIVATI AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445.**

*** **

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento devono intendersi richiamate, in quanto applicabili, tutte le definizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina circa le modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche, così come previste dagli artt. 71 e ss., del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (d'ora in poi anche solo DSC) e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (d'ora in poi anche solo DSAN) a qualsiasi titolo o motivazione presentate al Dipartimento degli Interventi sulla Pesca.

2. I controlli di cui al presente Regolamento mirano a tutelare la massima trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e, conseguentemente, la repressione di ogni tentativo di abuso in relazione

alle attività amministrative poste in essere dal Dipartimento con specifico riferimento ai procedimenti finalizzati alla concessione ed erogazione di contributi a valere su qualsivoglia fondo sia regionale, sia nazionale che comunitario.

3. I controlli di cui al presente Regolamento verranno predisposti ed attuati dai Servizi del Dipartimenti responsabili dei procedimenti all'interno dei quali vengono presentate le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità e la tempistica stabilite dalle disposizioni che seguono.

Art. 3

Tipologie dei controlli

1. Al fine di non aggravare l'azione amministrativa nell'ottica di un significativo snellimento delle procedure, il controllo verrà svolto dai competenti Servizi, di norma, successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo finale. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare controlli preventivi sia nell'ipotesi in cui si appalesino significativi dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate sia qualora detti controlli preventivi siano espressamente previsti da specifiche normative di settore tra le quali, a mero titolo di esempio, quelli dettati dal D. Lgs. n. 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici).

2. I controlli vengono effettuati dai Servizi competenti sulle DSC e sulle DSAN che detti Servizi, ovvero loro articolazioni, dovessero ricevere in ragione di qualsivoglia procedimento di loro competenza, tra i quali, principalmente, quelli finalizzati all'ottenimento di benefici ed agevolazioni.

3. Tali controlli possono essere svolti in forma puntuale o a campione e, comunque, in qualsiasi ipotesi in cui, dall'esame delle dichiarazioni, possa manifestarsi il ragionevole dubbio circa la veridicità delle informazioni ivi contenute.

4. Il controllo puntuale riguarda singoli casi per i quali, anche in ragione di specifiche disposizioni normative sia di legge che di regolamento, di provenienza regionale, nazionale o comunitaria, si renda necessaria l'attivazione di specifiche verifiche sui contenuti di ogni singola DSC e/o DSAN presentata.

5. Il controllo a campione, secondo quanto specificato dagli artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/00, è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero dei procedimenti complessivi avviati aventi medesimo oggetto (ad es.: la stessa linea di finanziamento) e successivo sorteggio, in base alle modalità di cui al successivo art. 4.

6. I controlli puntuali ed i controlli a campione non sono tra loro alternativi dovendosi dunque ritenere ammissibile il cumulo tra i due tipi di controllo su DSC e DSAN.

Art. 4

Modalità di svolgimento dei controlli

1. I controlli puntuali si attuano qualora le dichiarazioni rilasciate siano particolarmente complesse in ordine alla quantità di dati, certificazioni, stati, etc. attestati ovvero secondo le specifiche modalità dettate dalla normativa di riferimento.

2. I controlli a campione, effettuati secondo scadenze periodiche individuate dal Servizio competente, vengono effettuate garantendo il bilanciamento tra celerità dell'azione amministrativa e puntuale controllo e repressione di eventuali abusi.

3. Ai fini di cui al secondo comma, per l'individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione, il Dirigente responsabile del Servizio:

a) individua una percentuale di procedimenti da sottoporre a controllo tra un minimo del cinque per cento ed un massimo del quindici per cento del numero complessivo dei procedimenti aventi medesimo oggetto;

b) successivamente, in seduta aperta al pubblico e con la partecipazione di almeno un funzionario di altro Servizio, effettua un sorteggio delle singole pratiche inerenti ai procedimenti di cui sopra nel limite della percentuale indicata; il sorteggio può anche riferirsi a blocchi di pratiche (ad es.: istanze presentate dal prot. n. ... al prot. n. ...; tutte le istanze presentate in tale mese/settimana/giorno; etc.)

Dello svolgimento delle predette operazioni, il Dirigente Responsabile del Servizio redige apposito verbale che dovrà essere prontamente trasmesso al Dirigente Generale.

4. Qualsiasi sia la modalità di individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a verifica e controllo, il Servizio competente si attiverà affinché ogni dato, certificazione, stato, qualità, etc., oggetto di dichiarazione sostitutiva (sia DSC che DSAN) venga attestato dalle competenti Autorità amministrative, titolate al rilascio di tali informazioni. All'uopo, pertanto, il Servizio competente dovrà attivarsi per ottenere ogni certificazione, attestato, documento, etc. che consenta di accertare il contenuto delle dichiarazioni soggette a verifica e controllo.

5. Le operazioni di raccolta delle informazioni rilevanti di cui al precedente comma potrà essere condotta attraverso qualsiasi strumento anche informatico che garantisca l'autenticità del contenuto.

Art. 6

Controllo in esito a fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni

1. Fermo restando quanto stabilito in ordine alla tipologie dei controlli sopra specificate, il Servizio competente effettuerà i controlli ove sussista un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione non rientranti nei casi di cui al successivo art. 8, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

2. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 7

Termini per l'espletamento delle verifiche

1. Le procedure di controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Regolamento potrà essere svolto in qualsiasi momento in cui il Servizio, anche su indicazione motivata, ritenga vi siano sufficienti motivi per indurre ad un ragionevole dubbio circa la veridicità del contenuto delle DSC e delle DSAN.

2. Al fine di garantire la celerità e certezza dell'azione amministrativa, salvo i casi espressamente previsti e regolati da specifiche normative, il Dirigente Responsabile del Servizio procede alla effettuazione delle verifiche e dei controlli a campione entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento amministrativo

Art.8

Errori sanabili

1. Qualora, in esito ai controlli di cui al presente Regolamento sulle DSC e sulle DSAN, dovessero essere rilevati errori formali ovvero parziali incongruenze, comunque non costituenti falsità, il Servizio competente invita l'interessato alla pronta regolarizzazione della dichiarazione.

2. Ai fini di cui al precedente comma devono essere valutati l'evidenza dell'errore, la sua non rilevante incidenza sul procedimento cui attiene e la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa. In ogni caso l'eventuale errore e/o incongruenza non deve costituire falsità.

3. Ricontrata la presenza di un errore scusabile, il Servizio competente invita l'interessato a regolarizzare la dichiarazione entro un termine perentorio di otto giorni. Superato detto termine, prorogabile una sola volta in caso di gravi ragioni e/o impedimenti ampiamente motivati, verranno applicate le sanzioni previste in caso di dichiarazione non veritiera di cui al successivo art. 9.

Art. 9

Sanzioni conseguenti in esito all'accertamento di false dichiarazioni.

1. Qualora in esito ai controlli di cui al presente Regolamento dovesse essere accertata la falsità delle dichiarazioni, il Servizio competente dovrà attivarsi senza alcun indugio affinché tutti gli atti vengano trasmessi alla competente Autorità Giudiziaria, previa informazione al Dirigente Generale.

2. Il Servizio competente dovrà altresì attivarsi prontamente affinché, salvo il rispetto della normativa in tema di procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. come recepita in Sicilia

con la legge regionale n. 10/91, e previa comunicazione al Dirigente Generale, l'interessato venga escluso dal procedimento in corso ovvero venga dichiarato decaduto dai benefici ottenuti.

3. Resta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla vigente normativa in materia di false dichiarazioni.

Art. 10

Relazione sull'andamento dei controlli

1. Con cadenza annuale, ovvero in quel minore termine stabilito dal Dirigente Generale, ogni Servizio competente dovrà predisporre e trasmettere al Dirigente Generale una relazione dettagliata sulle attività di verifica e controllo svolte ai sensi del presente Regolamento che indichi, tra l'altro, il numero dei procedimenti controllati.

2. Resta fermo l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, ultimo capoverso.

Art. 11

Entrata in vigore. Pubblicità

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua adozione.

2. Il presente Regolamento verrà pubblicato integralmente sul sito internet del Dipartimento e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.